

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOLI

CONTRATTO D'OPERA

[art. 2222 e ss. ex c.c.]

Con il presente contratto, avente ogni più ampio effetto di legge, tra:

- la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli** [C.F. 80049120639] - di seguito sinteticamente anche "Amministrazione" o "Soprintendenza" - con sede in Napoli Piazza del Plebiscito, 1, in persona del legale rappresentate p.t. - *da una parte*,

e

l'arch. Maria Rosaria D'Ambrosi, nata a Salerno il 04/07/1959, ivi residente in Piazza S. Agostino 16, codice fiscale DMBMRS59L44H703X, Partita IVA 02238290650, quale dichiara: a) di essere munito di poteri idonei alla contrattazione e alla sottoscrizione del presente atto; b) di essere nella piena capacità giuridica e di agire; c) di non trovarsi in condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione – dall'altra parte,

VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n. 241.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i ed in particolare l'articolo 7;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2022, registrato dalla Corte dei conti il 14 luglio 2022 al n. 1870, con il quale è stato attribuito al dott. Luigi La Rocca l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;
- il decreto direttoriale rep. n. 59 del 01.02.2023, con il quale le attività e le funzioni in capo al direttore della Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli sono state avocate dal Direttore Generale ABAP, dott. Luigi La Rocca e delegate all'arch. Rosalia D'Apice, funzionario architetto III area F1, in servizio presso la Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli;
- il Decreto DG-ABAP n. 362 del 29.03.2024;
- la Determina n. 25 del 21.05.2024 di avvio della procedura di selezione per il conferimento di n. 14 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 65 e ss.mm.ii, come da avviso di selezione, corredato dai relativi allegati, pubblicati in data 28.05.2024 sul Sito Internet della Soprintendenza all'indirizzo https://sabap.na.it/;
- le risultanze dei lavori della Commissione giudicatrice nominata con determina n. 27 del 03.06.2024;
- la determina n. 34 del 10.07.2024 di pubblicazione delle graduatorie finali;
- che **l'arch. Maria Rosaria D'Ambrosi** dichiara di essere consapevole: i) che l'interesse della Soprintendenza alla stipula del presente accordo sussiste solo nella misura in cui le prestazioni in questo previste siano perfettamente e completamente eseguite; ii) che, viceversa, non sussisterà alcun interesse dell'Amministrazione ad ottenere prestazioni incomplete o non eseguite a regola d'arte;
- che l'Amministrazione ha acquisito la documentazione per la verifica del possesso dei requisiti richiesti, al fine di accertare, anche durante l'esecuzione del presente contratto, la



- corrispondenza di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, nonché la disponibilità allo svolgimento dell'incarico e la dichiarazione di assenza di incompatibilità;
- le parti convengono e sottoscrivono la seguente clausola risolutiva espressa: che qualora le suddette verifiche diano esito negativo il contratto si intende risolto dal momento della sottoscrizione e nulla è dovuto al professionista;
- che l'Amministrazione intende stipulare con l'arch. Maria Rosaria D'Ambrosi un contratto d'opera professionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e allegati

Le premesse e l'allegato al presente contratto sono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'incarico di collaborazione per la figura di "architetto" presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.

Il collaboratore è chiamato a svolgere i compiti di supporto istruttorio-tecnico-specialistico nell'attività della Soprintendenza.

L'attività di collaborazione è svolta personalmente dal collaboratore, in modo flessibile e autonomo e senza vincolo di subordinazione, e senza vincoli gerarchici, disciplinari o di orario di lavoro, essendo reciproco intendimento escludere la riconducibilità di tale rapporto ad un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 3 – Descrizione dell'incarico

L'incarico al Collaboratore comprende, ogni attività a supportare l'attività della Soprintendenza nelle funzioni di collaborazione tecnico-amministrativo in interventi pubblici e privati attinenti al settore della tutela del patrimonio dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004).

Art. 4 – Polizza assicurativa e responsabilità

Il Collaboratore si impegna, qualora non ne fosse già in possesso, a stipulare una propria polizza assicurativa a copertura degli infortuni e della responsabilità civile verso terzi in relazione all'attività professionale da prestare, di cui produrrà copia a questa Amministrazione nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, pena la risoluzione del medesimo dal momento della sottoscrizione.

Sono a carico del prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività.

Sono, in ogni caso, a carico del prestatore quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Collaboratore a persone e/o cose nel corso di esecuzione del presente contratto.

Art. 5 – Compenso preventivato

In esito all'accertamento da parte dell'Amministrazione della completa e perfetta esecuzione del presente contratto sarà corrisposto, nei tempi e nei modi disciplinati dal successivo art. 9, il compenso di € 10.508,66, oltre Cassa Previdenziale ed Assistenziale di appartenenza e IVA, nonché di ulteriori ed eventuali oneri ed accessori di legge, se dovuti.

Nulla sarà dovuto in caso di imperfetta o parziale esecuzione del presente accordo.

PEO: sabap-na@cultura.gov.it

Art. 6 Tempi d'esecuzione

Il presente incarico avrà decorrenza dal 01.08.2024 con scadenza al 31.12.2024.

È esclusa ogni tacita proroga, che dovrà essere concordata per iscritto tra le parti, fermo restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico originario.

Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale differimento del termine dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto dalle parti.

Art. 7 - Obblighi del prestatore

Il Collaboratore si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dal presente contratto con diligenza e competenza adeguate alle complessità dell'incarico e nel rispetto delle modalità concordate.

Il lavoratore autonomo è libero di prestare la propria attività a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto, ed in particolare con l'obbligo della riservatezza; inoltre, l'attività non deve porsi in alcun modo in conflitto di interessi con l'attività svolta a favore della Soprintendenza.

L'attività a favore di terzi svolta in violazione di quanto disposto dal comma precedente può dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Il Collaboratore si impegna a conservare ed utilizzare i dati raccolti, oggetto del presente contratto, esclusivamente per le finalità previste nel presente contratto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

Di conseguenza, il Collaboratore è tenuto ad adottare tutte le misure che siano da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenere segrete le informazioni e i dati acquisiti, a qualunque titolo, nello svolgimento della propria attività di collaborazione, fermo restando che non potrà farne uso, né riferire o permettere l'accesso a terzi senza l'espresso consenso scritto della Committenza. In caso contrario la Committenza si riserva di adire alle vie legali.

Il Collaboratore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi previsti dal Codice di comportamento del Ministero della Cultura di cui al Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2015, n. 597, che integra e specifica il codice di comportamento previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.

Di conseguenza il Collaboratore è tenuto ad adempiere agli obblighi di correttezza, trasparenza dei comportamenti, lealtà e della buona fede contrattuale impegnandosi, altresì, ad attuare le modalità più opportune per evitare situazioni conflittuali anche su singole problematiche che possano insorgere nell'espletamento dell'incarico affidato.

Art. 8 – Consenso al trattamento dei dati personali e tutela della privacy

Il Collaboratore accetta che i suoi dati personali che sono stati, o saranno in futuro, ottenuti dall'Amministrazione, vengano conservati ed elaborati mediante computer o manualmente, per qualunque scopo relativo all'Amministrazione, gestione del presente incarico o in relazione agli obblighi di legge.

Per la tutela del Collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/03 che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare. Il responsabile per il trattamento dati è la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.

Art. 9 - Liquidazione dei corrispettivi

Il presente contratto si intende stipulato a corpo e non a misura.

Il Compenso sarà corrisposto in un'unica soluzione, previa emissione del documento fiscale entro il 15 novembre 2024 ed il pagamento avrà esigibilità 31/12/2024.

Il pagamento, ad ogni buon fine, sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla data dell'attestazione della conformità della prestazione contrattuale, a seguito di emissione di regolari fatture elettroniche intestate e recapitate tramite il sistema di interscambio a: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli – Piazza Plebiscito, 1 – Napoli. Il Collaboratore si impegna, ai sensi dell'art. 1260, c.c. a non cedere a terzi i crediti derivanti dal presente atto.

Art. 10 - Risoluzione dell'incarico e rinuncia

Prima della scadenza naturale del contratto, la Committenza potrà risolvere per qualsiasi motivo l'incarico conferito al Collaboratore, fatto salvo il diritto al compenso maturato fino alla data di risoluzione del contratto.

Il Collaboratore potrà rinunciare all'incarico per giusta causa o per giustificato motivo mantenendo il diritto a un compenso proporzionato al lavoro svolto, con esclusione di ogni ulteriore reciproco onere.

Entrambe le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa. Il prestatore può recedere dal contratto, dandone comunque preventiva e tempestiva comunicazione, senza arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

L'amministrazione ha facoltà di recedere con preavviso di almeno 7 giorni, senza che ciò produca a favore del prestatore alcun diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso, l'Amministrazione liquiderà al lavoratore autonomo il compenso in proporzione all'attività effettivamente svolta.

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

Art. 11 - Elezione del domicilio e forme delle comunicazioni

Ai fini del presente contratto entrambe le parti eleggono domicilio presso le rispettive PEC. Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali e a qualsiasi altro elemento o circostanza afferente il presente contratto saranno quindi effettuate a mezzo posta certificata.

Art. 12 - Disciplina

L'affidamento sarà eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- dal presente contratto;
- dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- dal Codice civile per quanto non espressamente regolato dal presente accordo.

La sottoscrizione del contratto vale per il Collaboratore contraente anche quale dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme testé elencate, nonché della vigente disciplina antimafia.

Il contraente si obbliga al più stringente rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 assumendo l'obbligo espresso a compiere ogni adempimento necessario al rispetto della normativa.

Clausola risolutiva il presente contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, nel caso in cui le transazioni finanziarie ad esso afferenti o riconducibili siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.a, così come previsto dall'art. 3, co. 8 L. 136/10.

Art. 13 - Modalità di pagamento

I corrispettivi saranno pagati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato **all'arch. Maria Rosaria D'Ambrosi** distinto dalle seguenti coordinate IT59M306915216100000012583.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto

La cessione del contratto è vietata.

Art. 15 - Controversie

Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

Art. 16 - Forma di stipula

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. s del D.lgs. 82/2005 del codice di Amministrazione digitale.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma e 40 del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile n. 131.

Art. 17 - Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente pattuito, le Parti rinviano agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, nonché alla disciplina vigente in materia in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Art. 18 - Efficacia ed esecuzione del contratto

L'efficacia e l'esecuzione del contratto sono condizionate all'esito positivo del procedimento di controllo preventivo da parte della Corte dei conti come previsto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 1994 n. 20.

Nel caso in cui il predetto controllo dia esito negativo, il contratto si intende risolto dal momento della sottoscrizione e nulla è dovuto all'arch. Maria Rosaria D'Ambrosi.

Letto approvato e sottoscritto

arch. Maria Rosaria D'Ambrosi

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
(Dott. Luigi La Rocca)
IL DELEGATO
(arch. Rosalia D'Apice)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e ss del codice civile il Collaboratore dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

- Art. 2 Oggetto del contratto
- Art. 4 Polizza assicurativa e responsabilità
- Art. 5 Compenso preventivato
- Art. 7 Obblighi del prestatore
- Art. 10 Risoluzione dell'incarico e rinuncia
- Art. 12 Disciplina
- Art. 14 Divieto di cessione del contratto



Letto approvato e sottoscritto

arch. Maria Rosaria D'Ambrosi

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
(Dott. Luigi La Rocca)
IL DELEGATO
(arch. Rosalia D'Apice)